

# **COMUNE DI NERETO**

**Provincia di Teramo**

Piazza della Repubblica, 1

Ufficio Servizi Sociali – tel. 0861/806922 / fax 0861/806940

## **CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BABY PARKING**

**Periodo 12/09/2011 – 31/07/2013**

**IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA : €77.000,00 + IVA ai sensi di legge,**

### **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato ha per oggetto, secondo le modalità e condizioni stabilite dal presente capitolato e dal Progetto educativo proposto dal gestore, la gestione del servizio “Baby Parking “ istituita dal Comune di Nereto presso la sede dell’asilo nido comunale.

Tale servizio, inteso come servizio “socio - ludico – educativo” di interesse pubblico nel quadro della politica generale e formativa della prima infanzia, accoglie bambini di età compresa tra i 13 (tredici) mesi ed i 6 (sei) anni di età, concorrendo con le famiglie ed altre istituzioni alla loro educazione e formazione.

### **Art. 2 – Finalità del servizio**

Con l’istituzione del nuovo servizio di “ Baby Parking “ si intende ampliare l’offerta dei servizi rivolti alla prima infanzia con lo scopo di prolungare l’orario giornaliero e settimanale dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia con la massima flessibilità oraria;

### **Art. 3 – Funzionamento del servizio**

Al servizio saranno ammessi i bambini di età compresa tra i 13 (tredici) mesi ed i 6 (sei) anni di età.

Il servizio rispetterà il calendario scolastico dell’asilo nido ovvero dal mese di settembre al mese di luglio, di ogni anno con sospensione nel mese di Agosto e nelle festività natalizie e pasquali. Eventuali chiusure straordinarie per causa di forza maggiore saranno disposte dal Sindaco.

Il servizio funzionerà dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18:30 ed il sabato dalle ore 7:30 alle ore 12:30;

Ad eccezione delle attività didattiche ed educative, tutta la gestione del servizio, è effettuata dal responsabile del Comune.

### **Art. 4 – Modalità di gestione**

La gestione del servizio del presente appalto è affidata all'Impresa aggiudicataria che vi provvederà:

- dando attuazione al Progetto presentato in sede di gara, per il quale l'Amministrazione Comunale si riserva, eventualmente, di subordinare l'aggiudicazione all'inserimento di integrazioni e/o modifiche;
- impiegando proprio personale dotato dei requisiti professionali previsti dal presente capitolato;
- utilizzando proprie capacità organizzative, integrate dai supporti messi a disposizione dal Comune, sottoponendosi ai controlli, alle verifiche ed alle indicazioni del Responsabile del Servizio.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'Impresa, la quale è ritenuta l'unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto; gli operatori impiegati direttamente nelle attività educative dovranno raccordarsi, oltre che con l'Impresa di appartenenza, al Coordinatore, designato dal Comune, limitatamente agli aspetti educativi e didattici.

Preliminarmente alla stipulazione del contratto l'Impresa deve indicare il proprio rappresentante, responsabile della gestione dei servizi, che costituirà l'interlocutore del Responsabile di Servizio per tutto ciò che attiene all'esecuzione del contratto.

#### **Art. 5 –Rapporti con l'utenza**

L'inserimento del bambino si caratterizza come esperienza emotivamente complessa, mediata dagli educatori e dai genitori congiuntamente. Pertanto sarà cura dell'Impresa:

- far precedere l'inserimento da colloqui individuali fra genitori ed educatori, perché si stabilisca fra loro una reciproca informazione finalizzata ad una fattiva collaborazione;
- consentire la presenza di un genitore durante il periodo di inserimento, secondo modalità concordate;

Per garantire il reale coinvolgimento dei genitori anche nell'ambito della programmazione educativa e dell'attività didattica verranno effettuati incontri periodici, almeno 3 nel corso dell'anno, oltre a colloqui individuali per presentare, discutere e verificare la pianificazione e lo svolgimento delle attività educative, avendo cura di fornire ai genitori ogni strumento atto a favorire una partecipazione attiva.

#### **Art. 6 - OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA.**

L'impresa si obbliga a:

- a) garantire il funzionamento del servizio, con proprio personale, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore di 2° grado ed almeno 1 anno di esperienza nel medesimo settore, provvedendo con tempestività, alla sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo;
- b) garantire, salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati, la stabilità del personale educativo ;
- c) trasmettere all'inizio di ogni anno scolastico l'elenco degli operatori che verranno impiegati per la gestione del servizio; qualora, per motivi di forza maggiore, gli operatori da impiegare non coincidessero con quelli presentati in sede di gara, l'Impresa dovrà impiegarne altri con gli stessi requisiti da documentare, prima del loro impiego, mediante l'esibizione di curricula professionali al Responsabile di Servizio competente.
- d) assumere l'onere retributivo degli operatori impiegati nella gestione del servizio, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- e) assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle disposizioni igienico-sanitarie impartite dall'Azienda ASL di riferimento.
- f) non far valere alcuna eccezione di sorta che comporti responsabilità per l'Amministrazione Comunale per eventuali danni o furti.
- g) garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta;
- h) favorire il collegamento operativo e lo scambio di esperienze tra il proprio personale e quello comunale operante nello stesso stabile e settore, avvalendosi in ciò delle funzioni di collegamento che verranno operate dal Coordinatore del Comune;
- i) dare, in caso di sciopero dei propri operatori, preavviso al Responsabile di Servizio almeno 10 giorni prima al fine di consentire una adeguata comunicazione agli utenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 6 della Legge 12 giugno 1990, n. 146;
- l) sottostare alle verifiche di cui al successivo Art. 12 e ad impegnarsi, per la parte di propria competenza, ad individuare soluzioni atte al superamento di criticità che si dovessero evidenziare.
- m) sostituire quel personale che mantenga un continuo comportamento scorretto previa apposita contestazione scritta;
- n) l'Impresa affidataria, dovrà curare con la massima attenzione l'immobile affidato, ed alla scadenza naturale o anticipata del contratto o a seguito di risoluzione o rescissione dello stesso, è tenuta alla riconsegna contestuale al Comune, nelle stesse condizioni in cui l'ha avuta in consegna, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

#### **Art. 7 – Continuità didattica**

Continuità educativa e sostituzioni: al fine di garantire la qualità del servizio, l'impresa si impegna

ad assicurare la continuità degli educatori assegnati al servizio per l'intero anno scolastico; pertanto l'avvicendamento degli educatori prima dei tempi di cui sopra, per motivi diversi dall'astensione obbligatoria per maternità, nomina in ruolo in Ente pubblico, malattia o altri gravi motivi documentati, comporterà l'applicazione della specifica penale prevista al successivo articolo 16. Va comunque garantito l'affiancamento di almeno una settimana in caso di sostituzione definitiva. La Ditta è tenuta ad utilizzare anche per tali sostituzioni, educatori in possesso dei requisiti offerti in sede di gara. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale in servizio saranno a totale carico dell'impresa.

#### **Art. 8 – Obblighi a carico del Comune**

Restano a carico del Comune i seguenti obblighi:

- il pagamento del corrispettivo secondo le modalità di cui al successivo art. 10;
- le spese di manutenzione e funzionamento dell'immobile, le spese delle utenze, il costo dell'assicurazione sull'immobile,
- la fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio;
- la fornitura del materiale didattico, ludico e pedagogico di consumo, occorrente per le attività educative, e del materiale sanitario idoneo a garantire gli interventi di piccolo pronto soccorso;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio e degli spazi circostanti, delle attrezzature e degli arredi, fatte salve le circostanze imputabili all'impresa, ovvero alla cattiva gestione degli stessi da parte dell'Appaltatore.

#### **Art. 9 – Durata**

Il contratto d'appalto decorrerà dal **12/09/2011 e terminerà il 31 luglio 2013** rinnovabile per ulteriori anni due ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, in applicazione e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 57, comma 5 lett. b), del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.

È facoltà delle parti modificare consensualmente, a scopo migliorativo, il contratto per esigenze dell'Amministrazione, ovvero su proposta dell'Appaltatore, stipulando, apposito atto aggiuntivo.

#### **Art. 10 – Corrispettivo e modalità di erogazione**

Il Comune si impegna a corrispondere il corrispettivo come risultante dalla gara oltre ad I.V.A. di legge. L'Ente provvederà a liquidare mensilmente le fatture regolarmente emesse, mediante emissione di mandato di pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura al Protocollo Generale dell'Ente.

#### **Art. 11 – Cauzione e garanzie**

L'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 D.lgs. n. 163/2006.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

#### **Art. 12 – Supervisione dei servizi, verifica e controllo**

All'Amministrazione Comunale spetta la supervisione del servizio, consistente nella verifica dell'attività svolta; in specifico il Responsabile del servizio comunale potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- verifiche in itinere con eventuale coinvolgimento degli utenti e dell'Impresa aggiudicataria, finalizzati a valutare l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo, sia sul piano delle attività educative;

L'impresa è unica responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i necessari operatori, che dovranno uniformarsi agli indirizzi emanati dall'Amministrazione Comunale

### **Art. 13 – Responsabilità**

La ditta si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte del Comune stesso.

Sarà obbligo della ditta adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

La ditta dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione Comunale è autorizzata a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza oppure, in caso di incapienza, sulla fideiussione. L'Amministrazione inoltre si riserva il diritto di rivalersi sulla fideiussione per eventuali penali non assolte dall'aggiudicatario.

L'impresa esercente è tenuta a dare al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato. L'impresa aggiudicataria è tenuta altresì a dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio. Il Comune resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Impresa, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.

### **Art. 14 – Assicurazioni**

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Impresa che ne è sola responsabile. A copertura dei rischi del servizio l'Impresa è tenuta a stipulare una polizza assicurativa R.C. verso terzi da esibirsi, preliminarmente, alla stipulazione del contratto. E' fatto obbligo di provvedere, da parte dell'aggiudicatario, all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi in vigore, con particolare riferimento alla responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata.

### **Art. 15 – Inadempimento – cause di risoluzione – diritto di recesso**

Eventuali inadempienze contrattuali saranno contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione, ove possibile. La mancata o tardiva regolarizzazione di inadempienza da parte della ditta potrà comportare l'applicazione di una penale di importo variabile in ragione della gravità dell'inadempienza, fino ad un massimo di euro 3.000,00 , tale penale sarà trattenuta sui pagamenti da effettuare. Il contratto si intenderà risolto di diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa danni da parte del Comune, qualora la ditta si renda responsabile di:

- inosservanze della vigente normativa, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di categoria;
- abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore;
- reiterate e notificate inadempienze degli obblighi contrattuali.
- cessione o subappalto del servizio anche parziale.
- fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali previste per legge.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

### **Art. 16 – Penalità**

Salva la risoluzione del contratto nei casi di cui al precedente Art. 15, sono stabilite le seguenti penalità:

- a) per sostituzione definitiva del personale titolare in corso d'anno, al di fuori dei casi previsti dall'art. 7 – Continuità didattica, fatti i casi di forza maggiore, Euro 500,00 per ogni episodio;
- b) inosservanza degli orari di apertura del servizio = Euro 250,00 per la prima ora ed €500,00 per le

ore successive, salvo che il fatto non costituisca più grave adempimento;

c) inosservanza del calendario di apertura dei servizi = Euro 1.000,00 per ogni infrazione giornaliera;

d) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: Euro 500,00 per ogni singolo evento, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto. In detto caso il Comune si rivarrà sulla cauzione.

Gli importi delle penali verranno trattenute sul canone di prima scadenza oppure in caso di incapienza sulla fideiussione.

### **Art. 17 – Subappalto**

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o sub-appaltare in tutto o in parte il servizio in oggetto, pena l' immediata risoluzione del contratto. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato d'onori, commessa dall'eventuale sub-appaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione si intenderà l'appaltatore del servizio in oggetto.

### **Art. 18 –Spese contrattuali**

**Contratto:** Al termine della procedura concorsuale e adottati gli atti di aggiudicazione definitiva, verrà stipulato apposito contratto con l'Impresa.

Alla data che sarà comunicata dalla Stazione Appaltante l'Impresa dovrà presentarsi all'ora e nel luogo indicato per sottoscrivere il contratto.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a completo carico dell'Impresa Aggiudicataria senza diritto di rivalsa.

### **Art. 19 Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente documento, si fa espresso rinvio alle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

2. La partecipazione alla gara, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel capitolato, nel disciplinare e nella lettera di invito.

3. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare l'appalto.

4. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. La richiesta dei dati e' finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara.

### **Art. 20 – Controversie**

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente.

Il Responsabile del Servizio  
Rino Ferramini